



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI

SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	COSMA	FERDINANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ITRI	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	NAPOLITANO	TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 31

REG. GENERALE

N°

UDIENZA DEL

27/10/2014 ore 09:00

SENTENZA

PRONUNCIATA IL:

27/10/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03/11/14

Il Segretario

SENTENZA

ha emesso la seguente

- sull'appello n
depositato il 25/03/2014

- avverso la sentenza n. 854/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
NAPOLI
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

proposto dal ricorrente

difeso da:

Atti impugnati:
SIRIF. IST. RIMB. IMMOBILIARE IPOTECARIA
SIRIF. IST. RIMB. IMMOBILIARE CATASTALE

EX PARTE CREDITORIS

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI
SEZIONE XXXI**

n.
ud. 27.10.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugna a mezzo del difensore la sentenza n. 02.12.2013 della sez. 22^a della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli depositata in data 17.12.2013, sentenza con la quale è stato respinto il ricorso proposto in primo grado dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale per 12mila euro circa versata in relazione alla costituzione in trust di un complesso immobiliare sito in Napoli alla via

Il ricorrente si duole in sostanza del fatto che nel caso di specie la costituzione dei beni in trust *autodichiarato* - diversamente da quanto ritenuto dall'ente impositore - si risolverebbe in un mero vincolo sui beni a favore dei beneficiari (figli), in quanto tale, privo quindi nell'immediato di qualsiasi efficacia traslativa (proprio in quanto il disponente cumula insieme le qualità di settlor e di trustee), fermo ovviamente restando il trasferimento differito della proprietà dei beni ai predetti beneficiari quando se ne verificheranno le condizioni; ragion per cui esso atto dispositivo rimarrebbe soggetto all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa non proporzionale.

Di contrario avviso il giudice di primo grado, il quale ha invece sostenuto che nel caso che interessa il trust avrebbe determinato un marcato effetto traslativo, dal momento che il proprietario trasferisce il suo diritto di proprietà all'"ufficio" del trustee, che assumerebbe quindi attività autonoma atteso che solo temporaneamente detto "ufficio" viene ricoperto dallo stesso settlor quale originario proprietario dei beni costituiti in trust.

Con l'atto di appello il contribuente ripropone in sostanza gli stessi motivi di doglianza di cui al ricorso in primo grado, eccependo violazione dell'art. 2, comma 49 del d.l. n. 262/2006 e dell'art. 92, cod. proc. civ. sotto il profilo delle spese; e chiede la riforma della sentenza impugnata con la conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle imposte già versate con vittoria delle spese di giudizio.

L'ufficio Impositore, costituitosi in giudizio, ribadisce la correttezza e la piena legittimità del suo operato, concludendo in via principale per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'appello è infondato e va rigettato.


Come è noto, l'imposta ipotecaria è dovuta ogni qual volta si debbano eseguire le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione presso i pubblici registri immobiliari. L'imposta colpisce in sostanza non soltanto il passaggio di proprietà di un immobile, ma anche in genere l'iscrizione di un diritto o di un qualsiasi vincolo (ad esempio, una ipoteca) su di esso. Sono pertanto soggetti a imposta ipotecaria tutti gli atti da cui derivi la vendita, la donazione, il passaggio per successione di un immobile ovvero anche la costituzione di diritti o l'iscrizione di ipoteche su di esso, posto che tali atti devono sempre essere annotati presso la conservatoria dei registri immobiliari. Analogamente per quanto riguarda l'imposta catastale, che è dovuta sulle volture catastali per il trasferimento di immobili, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, o seguenti comunque la costituzione su di essi di ipoteche o di diritti.

A tal proposito, infatti, in base all'espressa previsione normativa di cui all'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, sono soggetti ad imposta in misura proporzionale al valore globale dei beni e dei diritti non soltanto le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, ma anche la costituzione di vincoli di destinazione di beni".

Al fine di stabilire se si rientri o meno nell'ambito applicativo della norma testé citata, rilevano quindi, ad avviso della Commissione, la funzione dell'istituto e la trascrivibilità (o meno) del relativo negozio dispositivo; a prescindere quindi dalla controversa questione della efficacia traslativa (o meno) dell'istituto negoziale del trust, e in particolare del cosiddetto *trust autodichiarato* (in cui il settlor, nominando se stesso trustee, costituisce parte del proprio patrimonio in trust, imprimendo al medesimo una particolare destinazione).

Sotto il primo dei due profili ovvero quello della funzione dell'istituto in questione, la Commissione ritiene di aderire all'orientamento assolutamente prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto: ne consegue che l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma piuttosto quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass., sez. 1, sentenza n. 10105 del 09/05/2014 (Rv. 631179)).

Sotto il secondo profilo, come è noto, con il tempo sono diventate sempre più numerose le pronunce della giurisprudenza di merito favorevoli alla trascrivibilità del negozio dispositivo: da una parte si è sostenuto infatti che l'art. 2645, cod. civ., impone di considerare che il legislatore ha attribuito specifica ed esclusiva rilevanza al mutamento giuridico che gli atti producono indipendentemente dalla natura dell'atto dal quale esso deriva, evidenziandosi che, essendo la proprietà dei beni costituiti in trust una proprietà "qualificata", gli effetti



[Handwritten signatures]

dell'atto istitutivo sembrano rientrare tra quelli considerati dal legislatore ai sensi degli artt. 2643 n.1 e 2646, cod. civ.; tanto che l'art. 12 della Convenzione dell'Aja stabilisce peraltro che il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili attinenti avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato ossia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve avere luogo.

Conseguentemente, osserva il Collegio che non sussistono valide ragioni di fatto e di diritto per escludere l'atto istitutivo del trust (autodichiarato o meno) dall'ambito applicativo dell'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262/2006; e ciò in quanto trattasi di tipologia negoziale che rientra pienamente nella categoria di quelli costitutivi di vincoli di destinazione di beni, e quindi, proprio in quanto tali, soggetti ad imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.


La complessità e la assoluta peculiarità delle questioni affrontate costituiscono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 27.10.2014

IL RELATORE
dr. Paolo Itri



IL PRESIDENTE



2014
Cassa di Risparmio della Campania
CANTIERI DI REGISTRAZIONE
In data 27.10.14
Il Registratore
A. B. S. M.

EX PARTE CREDITORIS